

Repubblica italiana  
In nome del popolo italiano  
Tribunale di Lecco  
Sezione I civile

Sez. 32/23  
Uff. 100/R. 49/23

riunita in assemblea consigliare nelle persone dei signori

Presidente  
Giudice  
Giudice Relatore

ha pronunciato la sentenza

## SENTENZA

nel procedimento per la liquidazione controllata dei beni del debitore

R.G. 40-1/2023

pronosciuto su istanza depositaria lo data 27 luglio 2023

DA

presso  
Il Tribunale

esaminati gli atti ed udita la relazione del Giudice Istruttore;

letta la domanda del debitore Sig. volta ad emettere la liquidazione controllata  
dei propri beni in favore dei creditori;

vista la relazione depositata dal gestore della crisi rag. / è senza  
dell'art. 260 CCI da cui risulta un giudizio complessivo di completezza e attendibilità della  
documentazione fornita dal debitore;

rilevato che non risulta la proposizione di demando di eccezione alle procedure di composizione  
della crisi da sovraindebitamento di cui al titolo IV del CCI;

verificati i presupposti di cui agli articoli 268 e 269 CCI;

tenute le sostanziali delle condizioni di sovraindebitamento e in presenza di insolvenza del  
debitore in quanto le possività societe e non a cui l'ente sovraindebito a cui ex 4000.000 a fronte:



TRIBUNALE DI LUGO  
SEZIONE CIVILE

di un saldo prestito (liquidato) composto dal credito netto monstic da lavoro di precedenti per i a circa (11.000,00);

considerato che il credito esiste che il debitore può tenere ai sensi dell'art. 268, comma 4, lett. b), per il mantenimento suo e del suo nucleo familiare sarà stabilito dal Giudice delegato, previa apposite iscrizione del debitore che contrasse l'illustrazione della attuale situazione abitativa e dell'avvenuta convivenza con altre persone (figli, coniuge o convivente di fatto, ecc.) nonché dei redditi e dell'occupazione dei conviventi;

visto l'art. 200 CCI,

ritenuto che debba emettere sentenza di apertura della liquidazione controllata.

P.Q.M.

- 1) DICHIARA l'apertura della liquidazione controllata sui beni del Sig.
- 2) NOMINA Giudice Delegato L. dett.
- 3) INDICA Liquidatore il gestore delle crdi.
- 4) ORDINA al debitore, ove non vi abbia già provveduto, di depositare, entro sette giorni dalla data di comunicazione della presente sentenza, i bilanci, le sostute contabili e l'elenco obbligazioni, nonché l'elenco dei creditori, con l'indicazione dei rispettivi crediti;
- 5) ASSIGNA ai ferri che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori terminali fino al 12 dicembre 2023 salvo il caso di non disponibilità, di uno trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di ricapitolazione o di ammissione al passivo, predisposta al sensu dell'articolo 301;
- 6) DEDICA la consegna a Il rilascio dei beni fiscali parte del patrimonio di liquidazione, salvo che il Giudice delegato non rilasci, in presenza di gravi e specifiche ragioni, di autorizzare il debitore a il tempo di utilizzarli alcuni di essi;
- 7) DISPODE a cura del Liquidatore l'inserimento della sentenza nel sito Internet del Tribunale o del Ministero della giustizia. Nel caso in cui il debitore svolga attività d'impresa, la pubblicazione è altresì effettuata presso il registro delle imprese;
- 8) ORDINA, quando vi sono beni immobili e beni mobili registrati, la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti;
- 9) DISPODE che la sentenza sia notificata a cura del Liquidatore al debitore, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione.




TRIBUNALE DI LECCO  
REGGIONE LIGURIA

Così depose in Lecco, nella camera di consiglio della Regione ( Civile, in data 12 settembre 2023)

Il Giudice esponente:

Il Presidente:



PROTEZIONE SOCIALE ITALIANA

Pagina n. 3